



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Testimonianza de relato ex parte: quale valore probatorio?

Poiché la deposizione su quanto riferito al testimone da una delle parti in causa (testimonianza "de relato ex parte"), se considerata di per sé sola, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e può assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da altre risultanze probatorie acquisite al processo, è necessario che l'elemento di riscontro abbia un'adeguata consistenza di cui dia conto la motivazione della sentenza.

NDR: in tal senso Cass. n. 10297 del 17/10/1998 e n. 2815 del 08/02/2006.

Tribunale di Roma, sentenza del 15.6.2020

...omissis...

Le domande di natura retributiva azionate dal lavoratore traggono fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e la durata dedotti in ricorso.

Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore di parte convenuta e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata.

La nozione di subordinazione per pacifica giurisprudenza è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero - determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., da ultimo, Cass., n. 11207 del 14.05.2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20.07.2003, n. 9900 e Cass. 19.05.2000, n. 6570).

È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 11.04.2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3.03.2009).

Nel caso di specie, risulta in atti che l'odierno ricorrente è stato assunto alle dipendenze della Al. Ma. S.r.l. con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato del 22/5/13, per lo svolgimento delle mansioni di manovale edile, con inquadramento nel I livello del CCNL Edilizia Aniem Confapi.

L'odierno ricorrente ha, tuttavia, dedotto che il rapporto di lavoro si era già instaurato dal 2/2/12 e che le mansioni da lui disimpegnate corrispondevano, piuttosto, a quelle di operaio specializzato, di cui al III livello del CCNL di settore.

È certo, pertanto, che incombesse sulla parte ricorrente, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, dimostrare, da un canto, l'anticipato inizio del rapporto di lavoro e, dall'altro canto, le diverse mansioni disimpegnate.

Tale prova, ritiene il decidente, non sia stata fornita in giudizio.

Invero, dei due testimoni ascoltati, il teste *omissis* ha affermato di essere stato il precedente datore di lavoro del ricorrente, negli anni 2000-2011, sì da avere una conoscenza solo in diretta del successivo rapporto di lavoro instaurato tra le odierne parti in causa, per averlo appreso dal ricorrente.

In materia, tuttavia, è noto che "in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma,

ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità" (cfr. Cassazione, Sezione I, n. 8358 del 03/04/2007).

Sicché, poiché la deposizione su quanto riferito al testimone da una delle parti in causa (testimonianza "de relato ex parte"), se considerata di per sé sola, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e può assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da altre risultanze probatorie acquisite al processo, è necessario che l'elemento di riscontro abbia un'adeguata consistenza di cui dia conto la motivazione della sentenza (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10297 del 17/10/1998 ed anche, nello stesso senso, Sezione I, Sentenza n. 2815 del 08/02/2006).

Nel caso di specie, le dichiarazioni del teste *omissis* non hanno ricevuto riscontro di sorta.

Invero, la seconda testimone ascoltata, la teste *omissis*, ha riferito di avere commissionato alla ditta *omissis* i lavori di manutenzione del suo immobile, senza essere in grado, tuttavia, di ricordare in che anni gli stessi siano stati eseguiti, quali operai il titolare avesse inviato e che mansioni ciascuno svolgesse.

Viepiù, visionata una fotocopia della carta di identità romana del ricorrente, emessa per il periodo 19/8/2004-18/6/2014, la testimone ha dichiarato di non riconoscere l'uomo raffigurato nella fotografia.

Tali essendo le risultanze dell'istruttoria orale condotta, deve escludersi che sia stata raggiunta la prova, che certamente incombeva su parte ricorrente, dell'anticipato inizio del rapporto di lavoro sin dal 2/2/2012, nonché delle superiori mansioni dedotte in ricorso.

Invero, è noto che l'assoluta irrilevanza anche sul piano indiziario delle deposizioni testimoniali rende priva di attitudine probatoria la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, in quanto, a norma dell'art. 232 c.p.c., i fatti oggetto dell'interrogatorio non tenuto possono essere considerati accertati in via definitiva soltanto in ragione dell'intero quadro probatorio e la sottrazione al mezzo di prova può servire a comprovare un quadro indiziario, ma non costituire, da sola, prova piena dei fatti controversi in assenza di riscontri estrinseci.

Al riguardo, la Suprema Corte è ferma nel ritenere che "la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro" (cfr. Cass., sez. III, n. 5240 del 10 marzo 2006).

D'altro canto, contrariamente a quanto affermato nelle note autorizzate, la prova dei fatti costitutivi delle domande non può evincersi dall'asserita mancata contestazione, stante l'univoco disposto dell'art. 115 c.p.c., che consente di ritenere provati soltanto i fatti non specificamente contestati dal convenuto costituito.

La norma, peraltro, ha codificato un consolidato principio giurisprudenziale per cui l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema (cfr. Cass., sez. 3, n. 14623 del 23 giugno 2009 e Cass., Cass., sez. lav., n. 10182 del 3 maggio 2007).

Tuttavia, è documentato in atti che *omissis* S.R.L. abbia assunto alle proprie dipendenze l'odierno ricorrente, con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 22/5/13, per lo svolgimento delle mansioni di manovale edile ed inquadramento al I livello del CCNL Edilizia *omissis*.

Appare opportuno sin d'ora precisare che, in difetto di diversa prova, si ha evidenza unicamente del rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente alle dipendenze della società *omissis* S.R.L., che ha assunto il lavoratore con lettera del 22/5/13, e non alle

dipendenze personali di *omissis*, pure convenuto, in proprio, nel presente giudizio, sicché dovranno essere respinte le domande svolte nei confronti di quest'ultimo.

La parte ricorrente ha dedotto che tale rapporto di lavoro è proseguito ininterrottamente fino al 15/11/14, quando è cessato per volontà di parte datoriale, senza che, tuttavia, gli venisse corrisposto il trattamento di fine rapporto.

Anche nell'ipotesi del mancato riconoscimento del suo diritto al superiore inquadramento, il ricorrente ha dedotto di essere stato comunque retribuito in misura inferiore rispetto al minimo retributivo per il I livello operaio previsto dal C.C.N.L. applicato rapporto, in relazione ad un contratto di lavoro a tempo pieno, avendo ricevuto unicamente le somme indicate in dettaglio nei conteggi allegati all'atto introduttivo, insufficienti in relazione alla quantità di lavoro prestato.

Orbene, in relazione al periodo di lavoro dal 22/5/13 al 15/11/14, di oggettivo riscontro, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, incombeva sul datore di lavoro l'onere di provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c..

Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533).

Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l'unica eccezione - non ricorrente nel presente giudizio - in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c..

Sulla base di tali principi generali, è fondata la domanda di pagamento delle differenze retributive, postulata sul presupposto di avere ricevuto, nel periodo dal 22/5/13 al 15/11/14, una retribuzione inferiore a quella prevista per il I livello del CCNL Edilizia *omissis*, riconosciuto dal datore di lavoro nella lettera di assunzione.

Invero, anche senza ricorrere alla generica indicazione resa dal testimone Co., secondo cui: "l'orario normale di lavoro sul cantiere è sempre di 8 ore al giorno" è sufficiente avere riguardo alla lettera di assunzione per apprendere che il rapporto di lavoro instaurato tra l'odierno ricorrente e la *omissis* S.R.L. fosse a tempo pieno, per 40 ore settimanali.

Sarebbe, pertanto, certamente gravato sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di avere corrisposto al proprio dipendente emolumenti retributivi maggiori di quelli riconosciuti in ricorso, onere non assolto in dipendenza della mancata costituzione in giudizio.

Sulla scorta delle superiori considerazioni è, pertanto, fondata la domanda di corresponsione delle differenze retributive, a titolo di paga ordinaria, maggiorazione per Cassa Edile e TFR, come correttamente calcolate nel conteggio subordinato prodotto dalla parte ricorrente in allegato alle note conclusive.

Alla luce delle tabelle retributive del CCNL Edilizia *omissis*, degli importi mensili percepiti e della durata accertata del rapporto di lavoro dal 22/5/13 al 15/11/14, per lo svolgimento delle mansioni di operaio di I livello con orario a tempo pieno, le differenze retributive ammontano ad *omissis*.

Al riguardo, sono corretti e condivisibili i conteggi analitici allegati alle note conclusive di parte ricorrente, in quanto del tutto immuni da vizi logico-motivazionali ed effettuati nel solco di tutti i parametri del rapporto di lavoro sopra accertati.

In particolare, i conteggi sono stati effettuati sul trattamento retributivo lordo previsto dalla fonte contrattuale, in linea con il costante insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, per cui "l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire" (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011).

Nel percorso motivazionale della pronuncia del 7 luglio 2008, n. 18584, la Suprema Corte ha precisato che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte, soluzione coerente in relazione all'autonomia del rapporto tributario e contributivo rispetto a quello di lavoro: la ritenuta d'acconto che il datore di lavoro effettua al momento del pagamento della retribuzione attiene al rapporto tributario per il quale quello di lavoro, ai fini della ritenuta d'acconto effettuata dal sostituto d'imposta, rileva solo quale momento di produzione del reddito.

Alla stregua dell'indirizzo ormai pacifico nella Corte regolatrice, la liquidazione delle differenze retributive va operata detratto dal lordo dovuto il netto percepito.

Conclusivamente, pertanto, la parte datoriale *omissis* S.r.l. va condannata al pagamento dell'importo *omissis*, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo, mentre il ricorso deve essere, per il resto, respinto.

Va disattesa, infine, la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva, in quanto diretta nei confronti di un soggetto terzo rispetto al giudizio e, di conseguenza, inammissibile.

Invero "L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.

Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19398 del 15/09/2014).

È, viceversa, fondata la domanda di risarcimento del danno per mancato versamento di contributi, poiché la *omissis* S.R.L., come era suo onere, ha omesso - non costituendosi - di provare di averli pagati.

La Suprema Corte ha da tempo affermato che, ancora prima di raggiungere l'età pensionabile, e ancor prima dell'avveramento del danno a causa della prescrizione del diritto ai contributi, il lavoratore possa chiedere una condanna generica al risarcimento del danno nei confronti del datore, ai sensi dell'art. 2116 c.c..

Si tratta non già del danno da perdita della pensione, del quale non è ancora accertata la sussistenza (cfr. art. 278, primo comma, c.p.c.), ma del danno da irregolarità contributiva, ossia della violazione di una indisponibile obbligazione imposta dalla legge (cfr. Cass., sez. lav., n. 13997 del 15 giugno 2007 e Cass., sez. lav., n. 24768 del 25 novembre 2009).

In alcune pronunce si trova l'affermazione secondo cui questa condanna generica può servire per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale di cui all'art. 2818 c.c. (cfr., tra le più risalenti, Cass. 12 marzo 1963 n. 608 e Cass. 15 giugno 1968 n. 1926; tra le più recenti, Cass. 26 maggio 1995 n. 5825 e Cass. 20 marzo 2001 n. 3963).

Trattasi di diritto attuale già nel corso del rapporto di lavoro, ancorché il danno da perdita della prestazione previdenziale si verificherà, se si verificherà, non prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

Sotto questo profilo, la Corte di Cassazione ha affermato che "il lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salvo poi ad esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione risarcitoria ex art. 2116 comma secondo cod. civ. o quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338" (cfr. Cass. n. 3963/2001, cit).

In quanto tale, esso deve essere oggetto di ristoro, a mezzo di una sentenza di condanna, che, in assenza di qualsivoglia criterio di quantificazione indicato dalla parte, deve essere giocoforza di condanna generica, oltre accessori di legge a norma dell'art. 429 c.p.c..

Di recente la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che "L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1179 del 22/01/2015).

Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, con riguardo allo scaglione di valore della causa e debbono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari nelle note conclusive.

Lette le note di discussione scritta di parte ricorrente, definitivamente pronunciando, nella contumacia della *omissis* S.R.L. e di *omissis*, condanna la società *omissis* S.R.L., in persona del legale rappresentante pro - tempore, a pagare in favore del ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo *omissis*. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna *omissis* S.R.L. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foidelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

